



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;
DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;
DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;
DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che **P'Associazione Giovani Volontari Ballao**, di seguito per brevità denominata **P'Associazione**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Massimo Serra e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

L'Associazione consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Associazione, che opera nel settore socio-sanitario, e che ha sede legale in Ballao, Via Sulis, n. 6 e sede operativa in Ballao, Via Flumendosa, n. 6 tel/fax 070/95 78 008, cell. 327 28 50 394; cell. 327 12 67 658 e mail: assgiovani.volontari@tiscali.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Pulizia e manutenzione della sede e dei mezzi in dotazione;
- Accompagnamento di cittadini presso presidi ospedalieri;
- Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Associazione;
- Attività di 118;
- Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'Associazione.

Precisa inoltre che **l'Associazione** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'Associazione, che consente a **n. 2 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita, **individua nel Presidente o un suo delegato** la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE .

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **l'Associazione** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale

dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **L'Associazione** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto **all'Associazione** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **dell'Associazione** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **dell'Associazione**.

Art.8

L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **l'Associazione**.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della

Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 26 aprile 2016


Il Presidente del Tribunale
Dott. Mauro Grandesso Silvestri



Il Presidente dell'Associazione
Associazione Giovani Volontari Ballao
Massimo Serra



Il Dirigente del U.E.P.E
Dott.ssa Rossana Carta



Scheda riepilogativa dell'Associazione Giovani Volontari di Ballao

Ubicazione sede legale	Ballao, Via Sulis, n. 6
Sede operativa	Ballao, Via Flumendosa, n. 6
Tel/Fax	070/95 78 008
Cellulare Associazione	327 28 50 394
Cellulare Associazione	327 12 67 658
E mail	assgiovani.volontari@tiscali.it
Presidente	Massimo Serra
Tutor	Presidente o un suo delegato
Convenzione LPU sottoscritta	26/04/2016
Durata della convenzione	3 anni rinnovabili tacitamente
Settori in cui verranno inseriti i sottoposti a LPU	<ul style="list-style-type: none"> • Pulizia e manutenzione della sede e dei mezzi in dotazione; • Accompagnamento di cittadini presso presidi ospedalieri; • Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Associazione; • Attività di 118; • Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'Associazione.
Persone accolte	<ul style="list-style-type: none"> • N. 2 soggetti contemporaneamente



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di

Cagliari ◊ Carbonia-Iglesias ◊ Medio Campidano ◊ Oristano ◊ Ogliastra

Prot. n. 4914 /SG

Cagliari, 13/10/2016

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO
CAGLIARI

(tribunale.cagliari@giustizia.it)

Oggetto: Lavoro di pubblica utilità - convenzione sottoscritta il 26/04/2016
con l'Associazione Giovani Volontari di Ballao.

In riferimento all'oggetto e ad integrazione dell'art. 3 della sunnominata convenzione, si evidenzia che l'Associazione, di cui all'oggetto, ha comunicato a questo Ufficio di poter accogliere contemporaneamente n. 4 persone in esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anziché n. 2 come indicato nella convenzione sottoscritta il 26/04/2016.

Tanto si segnala per i dovuti adempimenti.

ZLU

m. dg 09200907204		
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI		
Ufficio di Registrazione		
N. 2666	13/10/2016	
UOR	CC	REG
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



IL DIRIGENTE

Dott.ssa Rossana Carta

1000

Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE